

TI_GERICHTE 52.2017.521 vom 3. Oktober 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-10-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.521

FR: TI_GERICHTE 52.2017.521 du 3 octobre 2016

IT: TI_GERICHTE 52.2017.521 del 3 ottobre 2016

Regeste

Concessione dell'attinenza comunale nell'ambito della procedura di naturalizzazione in via ordinaria

Erwägungen

E. 25

cpv. 1 LPAm). 2. 2.1. Secondo l'art. 37 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e quella di un Cantone. Giusta l'art. 38 cpv. 2 Cost., la Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. 2.2. La legge federale sulla cittadinanza del 29 settembre 1952 (LCit; RS 141.0) - nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 e quindi applicabile alla presente fattispecie in forza dell'art. 50 cpv. 2 nLCit del 20 giugno 2014 - disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera. L'art. 12 cpv. 1 LCit dispone che nella procedura ordinaria - quale è quella in oggetto - la cittadinanza svizzera si acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune. Il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento della naturalizzazione, precisa l'art. 14 LCit, se si è integrato nella comunità svizzera (a), si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi elvetici (b), si conforma al nostro ordine giuridico (c) e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d). 2.3. In Ticino, la cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni, adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione e rispetta i valori della Costituzione cantonale (art. 12 cpv. 1 LCCit). Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale - e con ciò la cittadinanza svizzera -, deve presentare la sua domanda al Municipio del Comune di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale e allegando i documenti previsti (art. 15 cpv. 1 LCCit; cfr. anche art. 5 del regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale [RLCCit, RL 141.110], nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 giusta l'art. 32 n RLCCit). Ricevuta la domanda, il municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare, per quanto si riferisce all'integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali, come pure alle relazioni con il paese d'origine (art. 6 cpv. 1 RLCCit) . Conclusi gli accertamenti, dispone l'art. 17 LCCit, il legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale (cpv. 1) . Se la stessa è rifiutata, la procedura ha termine (cpv. 2). I l municipio comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione dell'Assemblea o del Consiglio comunale (art. 4 cpv. 2 RLCCit, giusta il rinvio di cui all'art.

8 RLCCit). Concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale trasmette la domanda a quella federale con il suo preavviso. L'autorità cantonale può effettuare ulteriori accertamenti (art. 18 LCCit). Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale (art. 19 LCCit) . Sempre a livello cantonale, l'art. 34 cpv. 4 LCCit sancisce che il richiedente la cittadinanza cantonale ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono. Conclusi gli accertamenti, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, l'autorità competente deve darne comunicazione all'istante, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni, un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi. 2.4. In Svizzera, la procedura di naturalizzazione è pertanto applicata a tre livelli e coinvolge la Confederazione, il Cantone ed il Comune. La competenza per la naturalizzazione spetta al Cantone e al Comune, che possono prevedere condizioni proprie oltre a quelle previste dal diritto federale. 2.5. Nel nostro Cantone, le decisioni in materia di attinenza comunale sono prese dall'Assemblea (art. 13 cpv. 1 lett. n LOC) rispettivamente dal Consiglio comunale, laddove è istituito (art. 42 cpv. 2 LOC), come è il caso a _____ . Conformemente all'art. 61 cpv. 1 LOC, le risoluzioni volte ad accordare l'attinenza comunale sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio. L'art. 212 LOC dispone che le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili, tra l'altro, se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a) oppure quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e). 3. 3.1. Ferme queste premesse di ordine generale, la presente vertenza ruota ora attorno alla questione di sapere se CO 1 possa essere considerata idonea all'ottenimento dell'attinenza comunale. Come detto, l'art. 14 LCit dispone che il richiedente è considerato idoneo all'ottenimento della naturalizzazione, se si è integrato nella comunità svizzera (a), si è familiarizzato con il modo di vita, gli usi e costumi elvetici (b), si conforma al nostro ordine giuridico (c) e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d). L'elemento dell'integrazione nella comunità svizzera sancito dall'art. 14 lett. a LCit designa l'accoglimento dello straniero nella comunità locale e la sua disponibilità a inserirsi nell'ambiente elvetico, senza per questo rinunciare ai suoi legami e peculiarità culturali nonché alla sua nazionalità d'origine. Da questo profilo, le assemblee comunali possono esigere dal richiedente la naturalizzazione una "certa integrazione locale" (DTF 138 I 242 consid. 5.3). Criterio determinante non è però l'esistenza o meno di un'affiliazione presso un'associazione o ad altre organizzazioni, in quanto misconoscerebbe l'essenza dell'integrazione, che consiste appunto in un'assimilazione graduale alle consuetudini svizzere. Risolutive risultano piuttosto le relazioni interpersonali nonché la partecipazione a qualsiasi attività sociale all'interno del comune nell'ambito sportivo, culturale, politico, formativo, o anche prestando del volontariato (STF 1D_2/2013 del 14 novembre 2013 consid. 3.3.2). Oltre alla partecipazione alla vita economica, sociale e culturale, è richiesta l'osservanza di regole di comportamento elementari che permettano una vita societaria senza conflitti. Per quanto riguarda la familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (art. 14 lett. b LCit), essa non deve essere intesa nel senso di assimilazione, vale a dire della condizione posta allo straniero di doversi adattare e adeguare in maniera completa alla realtà elvetica. Il concetto deve piuttosto essere inteso nel senso di uno stato di avanzata integrazione come pure di una conoscenza approfondita delle condizioni di vita, del modo di pensare e degli atteggiamenti tipici degli svizzeri. Tale conoscenza si basa su uno sviluppo quasi naturale affidato al libero apprezzamento del

singolo straniero che consiste nel collegare tra di loro elementi della cultura elvetica e di quella straniera. Ne fanno parte la capacità di esprimersi in una lingua nazionale (condizione adempiuta dal candidato che possiede le conoscenze linguistiche necessarie per la vita quotidiana e ciò in conformità alla sua situazione professionale e sociale) e le conoscenze relative alla vita pubblica e sociale (inteso che non è opportuno esigere nozioni superiori a quelle possedute dai cittadini svizzeri in una situazione personale paragonabile). Per il rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione è pure necessario che il richiedente si conformi all'ordine giuridico svizzero (art. 14 lett. c LCit). Ciò significa in sostanza che l'interessato deve godere di una buona reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e in ordine all'esecuzione e al fallimento. Deve inoltre essere considerato il comportamento assunto da quest'ultimo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei suoi obblighi. Infine, come previsto dall'art. 14 lett. d LCit, egli non deve compromettere la sicurezza della Svizzera (vedi messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza del 21 novembre 2001, FF 2.2.1.3; Michele Albertini, Procedura di naturalizzazione: accertamento dell'idoneità dei richiedenti e tutela della sfera privata, in: RtiD II-2007, pag. 364, con riferimenti).

3.2. CO 1, cittadina croata coniugata nata nel 1960, è titolare di un permesso di domicilio e risiede a _____ dall'ottobre 1995. Nel corso del colloquio avvenuto il 26 agosto 2016 davanti alla Commissione della legislazione, essa ha dichiarato che intende ottenere la naturalizzazione, dopo oltre 20 anni di vita a _____, in quanto si sente già cittadina svizzera e considera il nostro Paese come casa sua, dove vivono i suoi famigliari e vuole esercitare il diritto di voto, pur ammettendo di non seguire la vita politica. L'autorità comunale sostiene per contro che la candidata denoti una certa mancanza di integrazione nel contesto sociale e culturale e una scarsa familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri sotto diversi aspetti, riportati nel messaggio municipale n. _____ e nel rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione del 23 settembre 2016 e riconducibili, peraltro genericamente, al suo ruolo nell'ambito dell'educazione dei figli e alla richiesta del marito di assegnazione di una rendita di invalidità, al suo atteggiamento e modo di pensare, al suo scarso interesse alla vita sociale del Comune. Senonché, giova innanzitutto ricordare che la valutazione concernente l'idoneità alla naturalizzazione di un candidato dev'essere giudicata in maniera individuale (STA 52.2015.530 del 2 novembre 2016 consid. 3.1 e 4.1). Visto inoltre che non vi sono elementi atti a dimostrare che la resistente sia responsabile della loro situazione, non può esserle rimproverato il fatto che suo marito abbia pendente una procedura per l'ottenimento di una rendita di invalidità e che suo figlio si sia reso protagonista alcuni anni fa di un grave fatto di sangue. Bisogna anche considerare che CO 1 lavora da oltre vent'anni nel ramo della ristorazione come cameriera stagionale. Certo, essa fa capo alle indennità di disoccupazione nei periodi di chiusura invernale dell'esercizio pubblico, durante all'incirca due mesi e mezzo all'anno. D'altra parte però, come ha indicato il Consiglio di Stato, questo non è imputabile al suo agire: essa ne beneficia al pari di qualsiasi altra persona, anche svizzera, che ossequia le condizioni fissate dalla legge in materia. Oltre a ciò la resistente non è mai stata a carico della pubblica assistenza e gode di buona reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e dal profilo esecutivo, non avendo né condanne iscritte nel suo casellario giudiziale né debiti sfociati in attestati di carenza beni. Inoltre non ha mai compromesso la sicurezza del nostro Paese. Indipendente dal punto di vista economico, la candidata non presenta nemmeno delle difficoltà dal punto di vista linguistico - e quindi delle sue relazioni interpersonali -, avendo altresì superato con successo l'esame prescritto dall'art. 16 cpv. 2 LCCit. Infine, pur partecipando poco alla vita

sociale e agli eventi promossi sul territorio in quanto i suoi impegni lavorativi non sempre glielo permetterebbero, essa ha comunque sviluppato tutta una serie di normali relazioni interpersonali con le persone da lei conosciute e frequentate durante tutti gli anni vissuti a _____, di modo che la sua situazione non è così diversa rispetto a quella che tocca molti altri cittadini svizzeri.

3.3. Visto quanto precede bisogna pertanto ritenere che CO 1 ha sufficientemente dimostrato di adempiere tutti i requisiti di idoneità a l'ottenimento della naturalizzazione previsti dagli art. 14 LCit e 12 LCCit.

4. L'insorgente sostiene inoltre che se, da una parte, la concessione dell'attinenza comunale agli stranieri non è un atto politico, dall'altra, tale conferimento non sarebbe però nemmeno riconducibile a un mero atto amministrativo, visto che il legislativo comunale dispone di un ampio margine di apprezzamento di cui ha fatto uso in modo ponderato e privo di arbitrio nella presente fattispecie per negare l'attinenza comunale all'interessata. In caso contrario vi sarebbe una violazione del principio della separazione dei poteri.

4.1. Ritenuto che nella procedura ordinaria di naturalizzazione lo straniero non dispone di un diritto alla nazionalità svizzera, l e autorità amministrative competenti in materia di cittadinanza godono di un certo potere discrezionale. Il Tribunale federale ha comunque chiarito che le procedure di naturalizzazione non si svolgono in un contesto privo di regole giuridiche e che l e autorità competenti a decidere in materia sono tenute ad agire in modo non arbitrario e non discriminatorio. Esse devono quindi fare uso del vasto margine di apprezzamento di cui dispongono, rispettando però i principi generali del diritto e tenendo conto del senso e dello scopo perseguiti dalla legislazione in materia. Dal profilo materiale le decisioni adottate in questo ambito costituiscono pertanto degli atti concreti di applicazione della legge (DTF 129 I 232 consid. 3.3). Il Consiglio di Stato, che di per sé può rivedere liberamente l'apprezzamento, deve quindi limitarsi ad accertare che l'autorità comunale non sia incorsa in una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAm). Non può sostituire il suo apprezzamento a quello del Comune (o scostarsi dall'interpretazione data alla norma applicata), ma deve verificare che la decisione non sia insostenibile in quanto fondata su considerazioni estranee alla materia, sprovvista di valide ragioni o altrimenti lesiva dei diritti costituzionali. Ove non sussista una simile violazione del diritto, non può quindi annullare una decisione dell'autorità comunale senza esporsi al rimprovero di essersi arrogato un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale.

4.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha esaminato con piena cognizione la vertenza, spiegando in modo chiaro ed esaustivo i motivi per i quali ha accolto il gravame. Il Governo ha liberamente valutato tutte le questioni di fatto e di diritto della causa, considerando come il requisito dell'integrazione che occorre soddisfare per ottenere l'attinenza comunale fosse adempiuto nella presente fattispecie. Del resto, negare l'attinenza comunale allorquando sono rispettate tutte le condizioni per il suo ottenimento violerebbe pure il principio della forza derogatoria del diritto federale e relegherebbe la sua concessione essenzialmente a un mero atto politico, ciò che è contrario a quanto stabilito ormai da tempo dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Sapere poi per quali motivi in Ticino, diversamente da alcuni altri Cantoni o Comuni della Svizzera, si continui a conferire la competenza a decidere sulla concessione dell'attinenza comunale al l legislativo comunale e non all'esecutivo (cfr. art. 17 cpv. 1 LCCit), è una questione a cui non deve essere data risposta in questa sede, dipendendo da una chiara scelta del Legislatore.

5. Stante tutto quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto e la decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del diritto. Ritenuto che il Comune di RI 1 è comparso in causa per motivi derivanti dalla sua funzione, non si prelevano né tasse né

spese. Esso dovrà però rifondere alla resistente CO 1 , in quanto assistita da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 47 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giudizio. 3. Il comune di RI 1 rifonderà a CO 1 un'indennità di fr. 1'200.– a titolo di ripetibili. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.